



NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'ASSOCIAZIONE «CHIESA D'INGHILTERRA»

Art. 5 (Allegato)

Scuole

1. La Repubblica, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, garantisce all'Associazione «Chiesa d'Inghilterra» il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. 2. Alle scuole di cui al comma 1, cui sia riconosciuta la parita', e' assicurata piena liberta', nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e di quanto previsto dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne gli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione.

Versione in vigore dal 20 gennaio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»
Estremi	Legge 29 dicembre 2021, n. 240
Partizione	Allegato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-l-associazione/allegato-art-5>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it